

Numero 1

Anno 2012



Informazione sul sistema europeo di Ecogestione ed Audit (EMAS)

Sistema di Gestione Ambientale

Strumento di prevenzione per possibili danni ambientali

Il DLgs del 8/6/2001 n° 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29/9/2000 n° 300", ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale delle imprese, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente l'illecito.



Successivamente la disciplina è stata estesa ai reati sulla sicurezza e ultimamente, con il D.Lgs 7/7/2011, n. 121, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente", in vigore dal 16/8/2011, a una serie di reati contro l'ambiente considerato nel suo complesso.

La norma, ai fini di una sua corretta applicazione, richiama l'attenzione sui "modelli organizzativi" definiti come l'insieme delle regole interne di cui l'organizzazione si può dotare in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi, quindi tanti modelli quante le attività che possono prefigurare un rischio (amministrativo, sicurezza, ambientale). Il richiamo ai modelli organizzativi automaticamente riporta l'attenzione ai "sistemi di

gestione" secondo gli standard ISO 9001 e 14001, OHSAS 18001. E' sorprendente l'analogia, tanto che una impresa che abbia correttamente implementato un modello organizzativo conforme agli standard ISO si dovrebbe ritenere, in buona parte, conforme alla legge.

La fonte normativa è chiaramente diversa (una norma nazionale di diritto penale ed un pacchetto di norme internazionali di carattere volontario) comprese le finalità, ma il legame è fortissimo. Sarebbe irragionevole costruire un sistema di gestione (ad es. qualità o ambiente) senza, nel contempo, inserire nel modello la gestione della conformità alla legislazione applicabile. Vorrebbe dire impegnarsi ad adottare un sistema che obbliga al miglioramento continuo senza garantire il livello minimo della prevenzione del rischio di commettere reati di qualsiasi genere.

Tra i sistemi prendiamo a riferimento quello per la gestione degli aspetti ambientali (SGA).

Implementare un SGA comporta una serie di fasi quali:

- effettuare una valutazione degli aspetti/impatti ambientali (rischi);
- stabilire una politica ambientale e obiettivi di intervento;
- formalizzare un modello organizzativo con chiare linee di dipendenza, responsabilità e funzioni;
- individuare, formare e addestrare il personale (profili adeguati);
- gestire le infrastrutture (risorse);
- attivare un sistema di controllo preventivo degli aspetti ambientali (contenimento dei rischi);
- verificare e valutare con periodicità stabilita la corretta applicazione, il funzionamento e l'efficacia del sistema (audit);
- mantenere attivo il sistema garantendo il continuo miglioramento delle prestazioni (pianificazione strategica).

Un sistema di gestione ambientale credibile

è lo strumento strategico attraverso il quale l'organizzazione garantisce se stessa, il consumatore e l'investitore dal verificarsi di possibili rischi da danno ambientale.

La credibilità del SGA certificato da un Ente terzo (organismo di certificazione accreditato) pone l'organizzazione nella condizione di presunzione di conformità alla legislazione e di rafforzamento della propria offerta nei confronti del mercato. Un'organizzazione con un sistema certificato significa la ragionevole certezza che abbia assolto a tutta una serie di obblighi normativi.

Ma per il consumatore la certificazione, riscontrabile attraverso un "attestato" non è uno strumento "tangibile". Perché, allora, non mettere a disposizione del consumatore, della comunità e del mercato le informazioni che hanno permesso all'organizzazione di ricevere l'attestato e con esso di vedersi validato l'atteggiamento positivo nei confronti dell'ambiente?



Ecco che a soccorso del management dell'organizzazione che ha effettuato questa scelta strategica interviene lo strumento EMAS, ovvero quella forma di attestazione voluta dalla UE al fine di ricreare le condizioni che permettano all'utente finale di scegliere con fiducia quell'organizzazione che ha saputo soddisfare i requisiti in materia di protezione dell'ambiente. Il Regolamento CE 1221/09 EMAS, impegna l'organizzazione a comunicare all'esterno, attraverso la "Dichiarazione Ambientale" validata da un soggetto terzo (Verificatore Ambientale) i propri obiettivi ambientali e il loro stato di attuazione nel tempo.

Questa comunicazione periodica è la testimonianza che l'organizzazione attua sistematicamente tutte le forme di controllo per prevenire possibili reati/danni ambientali.

IMPORTANTE

Si ricorda che, come richiesto dal Comitato Ecolabel Ecoaudit in sede di registrazione/rinnovo, tutte le organizzazioni sono tenute ad inviare all'indirizzo emas@isprambiente.it una copia digitale della Dichiarazione Ambientale nella forma definitiva affinché possa essere inserita nel registro europeo delle organizzazioni registrate EMAS.

Poiché si riscontrano frequenti ritardi e dimenticanze, si sollecitano tutte le organizzazioni ad ottemperare a quanto richiesto.



Indicatori chiave: utilizzo previsto ed utilizzo effettivo

Il Regolamento EMAS ha introdotto gli indicatori chiave allo scopo di rendere più facile il confronto delle prestazioni ambientali tra le organizzazioni che operano nello stesso settore, cioè facilitare il cosiddetto *benchmark* e dare maggiormente visibilità alle organizzazioni che ottengono i migliori risultati. Attraverso la pubblicazione della Dichiarazione Ambientale, infatti, il pubblico ha accesso ai dati ambientali delle organizzazioni e può quindi scegliere in maniera consapevole un'organizzazione piuttosto che un'altra sulla base delle prestazioni raggiunte. Questo discorso rimane valido, però, fintanto che gli indicatori siano effettivamente confrontabili tra loro.

È questo il motivo principale per cui il Regolamento EMAS fissa un set di indicatori validi per tutte le organizzazioni e fornisce indicazioni molto precise sulle modalità attraverso cui vengono espressi gli indicatori chiave. Infatti, nell'allegato IV, si dice che essi devono essere calcolati rapportando tra loro due dati, dato A e dato B. Il primo cambia in funzione dell'aspetto ambientale considerato: può esprimere, ad esempio, il consumo di energia elettrica in Mwh o il consumo idrico annuo in mc. Sempre però in funzione di quanto previsto dal regolamento che fissa, per ogni indicatore, anche le unità di misura da utilizzare.

Il dato B, invece, è lo stesso per tutti i campi e si adegua alla tipologia di organizzazione. Nel caso di amministrazioni pubbliche e di organizzazioni che operano nel settore dei servizi, esso deve necessariamente indicare il numero degli addetti.

Per il settore della produzione, invece, indica la produzione fisica totale annua espressa in tonnellate oppure il valore aggiunto totale annuo lordo espresso in milioni di euro con l'eccezione, nel caso di organizzazioni di piccole dimensioni, di sostituire il valore aggiunto totale annuo lordo con il fatturato totale annuo o il numero di addetti.

Il Regolamento quindi, su questo, è abbastanza rigido e riporta molto chiaramente come, ed in quali possibili varianti, bisogna esprimere gli indicatori chiave.

Purtroppo però, nelle Dichiarazioni Ambientali, soprattutto nel caso di organizzazioni che operano nel settore dei servizi o delle amministrazioni, si nota, in riferimento al dato B, una grande variabilità nelle modalità di espressione di questi indicatori, che l'allegato IV al Regolamento non contempla. È questa una prassi non giustificata per le organizzazioni per le quali il Regolamento prevede esplicitamente l'uso, per il dato B, del numero di dipendenti o del fatturato o della produzioni in tonnellate, per la quale non è chiaro il motivo del suo perdurare, anche perché, in ogni caso, l'organizzazione

può, in aggiunta, usare tutti gli indicatori che ritiene opportuni e pertinenti.

Un discorso a parte meritano le grandi imprese che operano nel settore della produzione e per le quali non sia possibile avere (o non sia significativo) un dato sulla produzione fisica annua. In questo caso infatti il Regolamento prevede l'utilizzo, per il dato B, del valore aggiunto totale annuo lordo, calcolato secondo quanto riportato nel Regolamento CE n. 1503 del 2006 (allegato I alla voce 'variabile produzione')*.



Secondo quanto è emerso nell'ultimo Forum degli Organismi di Accreditamento, essendo questo un calcolo economico complesso, sebbene agevolmente calcolabile dalle organizzazioni, potrebbe non essere praticabile la sua verifica durante il sopralluogo del verificatore ambientale. Alcuni Stati Membri hanno

quindi espresso perplessità sull'utilizzo di questo dato poiché, essendo il verificatore ambientale non esperto in materia contabile, non sarebbe in grado di validare tale dato, compromettendo la credibilità dei relativi indicatori chiave. La discussione su questo argomento è ancora aperta e possibile di ulteriori sviluppi.

Allo stato attuale, rimane tuttavia obbligatorio, per il caso citato, usare il valore aggiunto totale annuo lordo come dato B e altrettanto obbligatorio esprimere gli indicatori chiave secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS, nelle modalità viste, in tutti gli altri casi.

**"Il valore aggiunto ai prezzi base corrisponde al fatturato (escluse l'IVA e le analoghe imposte deducibili direttamente collegate al fatturato), aumentato della produzione immobilizzata e degli altri proventi di gestione, aumentato o diminuito della variazione delle scorte, diminuito degli acquisti di beni e servizi e delle imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non deducibili e aumentato dei contributi ai prodotti ricevuti. Sono esclusi dal valore aggiunto i proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari in contabilità aziendale. I contributi ai prodotti sono pertanto inclusi nel valore aggiunto ai prezzi base, mentre tutte le imposte sui prodotti ne sono escluse. Il valore aggiunto è calcolato come valore «lordo» in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l'ammortamento) non sono defalcate." Quindi il valore aggiunto totale anno lordo viene calcolato come sopra indicato, considerato però il totale nell'anno di riferimento.*

II LOGO



Per comunicare l'adesione ad EMAS

Il modo più semplice, economico e di immediata comunicazione per utilizzare il logo EMAS è attraverso internet.

Ecco come il Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino ha dato risalto alla registrazione EMAS nella sua web homepage



Per comunicare l'adesione ad EMAS

Il Comune di Segonzano (TN) ha invece deciso di aderire ad un evento sportivo per festeggiare pubblicamente l'ottenimento della registrazione EMAS del Comune.

È proprio il caso di dire:

"Che bello correre con EMAS al petto!"



Inviatemi i vostri esempi di uso del logo. Saremo lieti di pubblicarli



I verificatori ambientali ... sotto esame

Le nuove registrazioni

Gennaio 2012

- IT-001406: EnginSoft S.p.A.
- IT-001407: Comune di Malosco (TN)
- IT-001408: Execo S.r.l.
- IT-001409: Gambale S.r.l.
- IT-001410: High Tech Aluminium S.p.A.
- IT-001411: Comune di Bersone (TN)
- IT-001412: Comune di Praso (TN)
- IT-001413: Comune di Daone (TN)
- IT-001414: Direzione Didattica Statale "A" di Schio
- IT-001415: SIAV S.r.l. - Hotel La Palma

Febbraio 2012

- IT-001416: Autospurghi CM S.r.l.
- IT-001417: Comune di Cunevo (TN)
- IT-001418: Ambroselli Maria Assunta

Il registro completo EMAS è consultabile sul sito web dell'ISPRA

Controllate sempre le scadenze riportate nel certificato di registrazione e presentate per tempo la documentazione prevista specificando chiaramente se si tratta di un aggiornamento o di una richiesta di rinnovo.

Eviterete così che la vostra registrazione sia sospesa per il mancato invio della documentazione!

In occasione delle ultime riunioni FALB (Forum degli Organismi di accreditamento/abilitazione) e FCB (Forum degli Organismi competenti) è stato presentato uno studio del Dipartimento Ambiente della Commissione Europea sulla informazione/promozione dello schema EMAS da parte dei Verificatori Ambientali attraverso le nuove tecnologie.

L'indagine, condotta sui contenuti dei siti internet di 20 organismi accreditati o abilitati in 16 diversi Stati Membri, ha preso in esame i seguenti aspetti: qualità e quantità delle informazioni riportate, descrizione degli elementi chiave del Regolamento 1221/09, approfondimenti su possibili sinergie con altri schemi quali ISO 14001 o EN 16001.

In sintesi, ecco ciò che è emerso:

- solo la metà degli organismi oggetto di indagine fornisce informazioni su EMAS via web;
- di questi, circa la metà (ovvero il 25% del totale) illustra le specificità del Regolamento;
- solo nel 23% dei casi (12% del totale) queste informazioni sono state ritenute di buona qualità;



- rari i riferimenti ai benefici derivanti dalla registrazione;
- praticamente nessun accenno a Global EMAS e alla compatibilità con la EN 16001 (va meglio invece con la 14001);
- l'informazione risulta in genere centrata sullo standard ISO 14001.

Ne consegue che la capacità dei Verificatori di comunicare efficacemente in materia di EMAS III viene valutata complessivamente come scarsa dagli autori dello studio, che concludono suggerendo agli organismi (ma anche ai consulenti) di puntare maggiormente, in futuro, proprio su quegli aspetti che caratterizzano così fortemente lo schema ambientale europeo

(Global EMAS, possibili integrazioni, uso di indicatori, art. 7).

L'analisi effettuata ha fornito una panoramica sui siti internet dei verificatori ambientali italiani accreditati dal Comitato EMAS: in generale i contenuti sono stati giudicati discreti e in alcuni casi decisamente buoni.

La situazione italiana su questo aspetto risulta quindi soddisfacente. Tuttavia anche ai verificatori italiani giova estendere la raccomandazione della Commissione: evidenziare le specificità di EMAS!

Spunti di miglioramento. Il progetto WASTERed

Nella UE ogni anno più di 25 milioni di tonnellate di fanghi vengono generati dal trattamento delle acque reflue nei settori di lavorazione della carne e dei prodotti lattiero-caseari. Questo non solo rappresenta un pericolo per l'ambiente, ma incrementa notevolmente i costi di trattamento delle acque reflue per le imprese interessate.

Per risolvere questo problema, la società spagnola BIOAZUL, in collaborazione con partner provenienti da tutta Europa, ha realizzato il progetto WASTERed, finanziato dall'UE, con lo scopo di lanciare sul mercato un prodotto innovativo (LODored) per ridurre i fanghi prodotti durante il trattamento delle acque reflue nel settore alimentare. Questo prodotto, progettato per essere utilizzato negli impianti aerobici di trattamento delle acque reflue, contribuisce a migliorare l'efficienza del metabolismo microbologico riducendo così la quantità di fanghi prodotti.

Si tratta di micro-bioreattori a membrana che, aggiunti al processo, avvolgono i microorganismi deputati alla depurazione migliorando il loro metabolismo grazie all'aggiunta di vitamine ed enzimi. I batteri diventano quindi più efficienti nell'abbattimento del carico inquinante (BOD) generando meno biomassa, poiché è necessario un numero inferiore di batteri per la rimozio-

ne dello stesso carico inquinante.

Il progetto ha incluso 11 studi di dimostrazione presso gli impianti di carne e latticini in Germania, Polonia e Spagna. In questi studi è stata raggiunta una riduzione media di fanghi tra il 10 ed il 50%.

Questo ha generato notevoli benefici economici per gli impianti, con costi di smaltimento del fango ridotti in media del 30% e costi energetici ridotti di circa il 25%. Ulteriori risparmi, sia in termini di costi che di inquinamento, sono dovuti alla riduzione di consumo dei polimeri usati per la disidratazione dei fanghi.

Questa innovazione sta contribuendo a ridurre l'impronta ecologica di tutto il processo di trattamento delle acque reflue. Riducendo la quantità dei fanghi prodotti, contribuisce a migliorare la qualità dei corpi idrici - laghi e fiumi - con una riduzione stimata del 20% dell'inquinamento da azoto e fosfati da impianti. Contribuisce anche a ridurre l'inquinamento dell'aria, poiché riduce la domanda di trasporto e, di conseguenza, le emissioni di CO2 e la quantità di fanghi di acque reflue trattate mediante incenerimento - riducendo così gli ossidi di azoto.

Il progetto WASTERed è terminato nel mese di ottobre 2011, ed i risultati completi sono disponibili sul sito www.wastered.eu.



La dichiarazione ambientale con MicroSGA 2.0

E' stata rilasciata la nuova versione del software MicroSGA 2.0 che consente di elaborare una Dichiarazione Ambientale conforme al Regolamento Europeo EMAS III.

Ricordiamo che il MicroSGA è il software che semplifica l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) nelle micro e piccole imprese. Questo strumento nasce in seno alla strategia per la Produzione e il Consumo Sostenibili (SCP) della Regione Emilia-Romagna al fine di incentivare e promuovere la certificazione ambientale delle piccole e micro imprese che rappresentano la maggior parte del tessuto produttivo regionale. Il software sviluppato da ERVET SpA (Agenzia di sviluppo della Regione Emilia-Romagna) nel 2009 con l'aiuto di organismi di certifi-

cazione e controllo, aiuta gli utenti a sviluppare in modo semplificato tutte le fasi di un sistema di gestione ambientale (Analisi Ambientale, Programma, Procedure, ecc.) conforme alla norma internazionale ISO 14001 e al Regolamento Europeo EMAS.

Il questa ultima versione, grazie ad un'interfaccia grafica semplice ed intuitiva, l'utente, oltre a sviluppare un SGA in tutte le sue parti può redigere, *step by step*, anche le sezioni principali che compongono una Dichiarazione Ambientale: *Copertina, descrizione dell'azienda e delle attività produttive, Politica Ambientale, descrizione del Sistema di Gestione Ambientale, Elenco degli Aspetti Ambientali, Programma di miglioramento Ambientale, Elenco delle principali Prescrizioni Legali, Convalida*. Completate tutte le sezioni l'utente ha a disposizione

sia in formato elettronico che in formato cartaceo l'intero documento. Il programma infatti permette di generare e stampare documenti nei più comuni formati elettronici (.pdf, .doc, .xls, .html); l'uso in ambiente Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7; il supporto di una struttura SQL server, update sempre disponibile via web etc).

Il software e tutti gli aggiornamenti sono distribuiti gratuitamente. E' possibile scaricarlo direttamente on-line dal sito www.microsga.org o richiederne una copia a microsga@ervet.it (tel. 051 - 6450411).



Notizie dal Comitato



Come anticipato dal Presidente della Sezione EMAS del Comitato, Prof. Pietro Canepa, nel corso del Forum E-

MAS - Ecolabel UE svoltosi lo scorso 12 dicembre a Roma, sono in via di attivazione specifici tavoli tematici con le parti interessate.

Si ricorda che tali consultazioni hanno la finalità di:

- recepire istanze ed esigenze e per quanto possibile dare seguito ad eventuali richieste;
- condividere le strategie di sviluppo dello schema EMAS in Italia e di riconoscimento di possibili semplificazioni al Legislatore e ai ministeri competenti.

Gli argomenti individuati per tali incontri riguardano:

- la fruibilità e l'efficacia della dichiarazione ambientale;
- le problematiche connesse a determinati comparti produttivi (Rifiuti, Energia, Pubblica Amministrazione, altri).

E' auspicata la più ampia partecipazione e cooperazione di tutte le categorie di parti interessate e si resta in attesa delle candidature ai tavoli di lavoro che dovranno pervenire, specificando la tematica di interesse, all'indirizzo e-mail

comitato.emas@isprambiente.it.

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

Tel.: 06-50072020

Fax: 06-50072078

E-mail: emas@isprambiente.it



Siamo su internet per qualsiasi
informazione su EMAS:

www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/

Hanno collaborato a questo numero:

Bertrand Capra
Mara D'Amico
Vincenzo Parrini
Valeria Tropea
Silvia Ubaldini